Istituto Comprensivo Statale di Saonara
Via Bachelet, 12 35020 SAONARA (PD) Tel. 049 0996900 Fax 049 8791700
Distretto n. 46 Cod. Meccanografico PDIC845007 Cod.Fisc.80018080285
e-mail PDIC845007@istruzione.it e-mail certificata pdic845007@pec.istruzione.it
SITO WEB: http://www.comprensivosaonara.edu.it

PROTOCOLLO PER L'ACCOGLIENZA E LE AZIONI A SUPPORTO DEGLI ALUNNI BES



deliberato dal Collegio dei Docenti il 13 dicembre 2023

Non c'è nulla che sia più ingiusto
quanto far parti uguali fra disuguali."
- Lorenzo Milani-

INDICE

INDICE **2**
1. PREMESSA 4
2. FINALITÀ 4
3. FASI DI ATTUAZIONE 4
4. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 5
5. LE DIVERSE TIPOLOGIE DI BES 10
    5. 0 QUADRO GENERALE 10
    5.1. ALUNNI CON DISABILITÀ (Legge 104/1992) 11
    5.2. ALUNNI CON DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI 11
        a. Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA certificati Legge 170/2010) 11
        b. Alunni con deficit dell'area del linguaggio 12
        c. Alunni con deficit nelle aree non verbali 13
        d. Alunni con deficit da disturbo dell'attenzione e dell'iperattività (ADHD) 13
        e. Alunni con funzionamento cognitivo limite (borderline) 13
        f. Alunni con disturbi della condotta 13
        g. Altri disturbi comportamentali e della sfera emozionale 14
    5.3. ALUNNI IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO 14
6. AZIONI PER L'INCLUSIONE 15
7. RUOLO E FUNZIONI DEL PERSONALE COINVOLTO NEL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA 18
    a. Dirigente Scolastico 18
    b. Ufficio di segreteria 18
    c. Referente BES 18
    d. Docenti coordinatori di classe 19
    e. Insegnante di sostegno 19
    f. Insegnanti curriculari 19
    g. Personale educativo 19
    h. Collaboratori scolastici 20
    i. Famiglia 20
8. DOCUMENTAZIONE 20
9. Il Piano Educativo Individualizzato (PEI) 22
10. Il Piano Didattico Personalizzato (PDP) 22
11. LE MODALITÀ OPERATIVE 22
12. LE MODALITA' DELL'INTERVENTO DIDATTICO 24
        12.1 Alunni con disabilità (Legge 104/1992) 24
            L'attività didattica 24
            Verifica e valutazione 24
        12.2 Alunni con Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA certificati Legge 170/2010) 24
            Strumenti compensativi e misure dispensative 25
            Disturbo di lettura (dislessia) 25
            Disturbi di scrittura (disgrafia e disortografia) 25
            Area del calcolo (discalculia) 26
            Didattica delle lingue straniere 26

VALUTAZIONE 28
12.3 Alunni con altri Disturbi evolutivi certificati 28
Salvaguardia degli obiettivi di apprendimento 28
IN CONCLUSIONE 29
12.4 Alunni in situazione di svantaggio socio-economico e culturale 29
12.5 Alunni in situazione di svantaggio linguistico 30
IL LABORATORIO DI ITALIANO L2 30
VALUTAZIONE 31
13. ALLEGATO AL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA ALUNNI BES ACCESSO IN CLASSE DI SPECIALISTI/TERAPISTI IN ORARIO CURRICULARE 31
PREMESSA **31**
Art. 1 Accesso di specialisti e terapisti indicati dalle famiglie 32
Art. 2 Normativa sul trattamento dei dati personali 33
Art. 3 Interventi di osservazione o di supporto all'alunno 33

1. PREMESSA

L'"Inclusione", per la nostra Scuola, è un processo che afferma e mette ciascun alunno al centro dell'azione educativa affinché si senta parte integrante del contesto scolastico, sociale e culturale assicurando a tutti e a ciascuno il diritto allo studio e al successo scolastico e formativo. Inclusione, come dice giustamente il pedagogista Andrea Canevaro (2013), é avere una prospettiva ecosistemica ampia. Per parlare di inclusione quindi non basta aprire le porte alla diversità, ma è necessario accoglierla e valorizzarla nell'ambito di un progetto educativo e didattico più ampio.
Il nostro Istituto riporta l'inclusione al centro della didattica elaborando la propria azione secondo principi che riguardano tutti gli alunni: il superamento di modelli didattici e organizzativi uniformi e lineari, in favore di approcci flessibili adeguati ai bisogni formativi dei singoli alunni, promuovere e sostenere il successo scolastico di tutti gli studenti agendo sul senso di appartenenza e responsabilità individuale e sociale.
Infatti i nostri principi sono:
• tutti possono imparare;
• ognuno è speciale;
• la diversità è un punto di forza;
• l'apprendimento si intensifica con la cooperazione sinergica delle agenzie educative.
La nostra scuola si propone di: definire pratiche condivise da tutto il personale all'interno del nostro istituto, facilitare l'ingresso a scuola degli studenti, sostenendoli nella prima fase di adattamento, promuovere e incrementare le iniziative di comunicazione e collaborazione tra scuola, famiglia e interlocutori esterni (Comune, ASL, cooperative, Enti di formazione, centri autorizzati).

2. FINALITÀ

Il protocollo è parte integrante del PTOF d'Istituto e si propone di:

- sostenere gli alunni con BES in tutto il percorso di studi;
- favorire un clima di accoglienza e inclusione;
- favorire il successo scolastico e formativo;
- ridurre i disagi emozionali, favorendo al contempo la piena formazione;
- favorire l'acquisizione di competenze collaborative;
- delineare prassi condivise all'interno dell'Istituto, di carattere: amministrativo e burocratico (documentazione necessaria); comunicativo e relazionale (prima conoscenza); educativo e didattico (assegnazione alla classe, accoglienza, coinvolgimento del Team Docente / Consiglio di Classe);
- promuovere le iniziative di comunicazione e di collaborazione tra scuola, famiglia ed Enti territoriali coinvolti (Comune, AUSL, Provincia, Regione, Enti di formazione, …).

Esso nasce dall'esigenza di definire ed adottare pratiche condivise finalizzate ad includere gli alunni con Bisogni Educativi Speciali; insieme ad altri documenti quali il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e il Piano Inclusione (PI), permette di incrementare e valorizzare la competenza gestionale e organizzativa dell'Istituzione Scolastica, in riferimento ad attività necessarie per la buona riuscita di un percorso inclusivo, capace di assicurare a tutti il diritto allo studio e il successo scolastico e formativo.

3. FASI DI ATTUAZIONE

- *Informazione ed iscrizione.*
- *Acquisizione di nuova documentazione alunni in ingresso.*
- *Lettura ed analisi della situazione iniziale.*
- *Valutazione percorso pregresso.*
- *Assegnazione alla classe.*
- *Modalità d'inserimento nella classe.*
- *Integrazione scolastica dell'alunno e della famiglia.*

4. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

NORME DI CARATTERE GENERALE	
DPR n. 275 dell'8 marzo 1999	Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59
DPR n. 122 del 22 giugno 2009	Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge I settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169
DLvo n. 62 del 13 aprile 2017	Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed Esami di Stato, a norma dell'art. 1, cc180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107
OM n. 172 del 4 dicembre 2020	Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria (con Linee Guida allegate).
Nota MI n. 2158 del 4 dicembre 2020	Valutazione scuola primaria - Trasmissione Ordinanza e Linee guida e indicazioni operative.
DISABILITÀ	
Legge n. 118 del 30 marzo 1971	Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili
Legge n. 517 del 4 agosto 1977	Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico

Legge n. 104 del 5 febbraio 1992	Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
DPR n. 24 febbraio 1994	Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap.
DPR n. 323 del 23 luglio 1998	Regolamento recante Disciplina degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997 n. 425.
Nota MIUR n. 4798 del 27 luglio 2005	Attività di programmazione dell'integrazione scolastica degli alunni disabili da parte delle Istituzioni scolastiche - Anno scolastico 2005-2006
OM n. 90 del 21 maggio 2001	Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore - Anno scolastico 2000-2001, in part. l'art. 15
CM n. 125 del 20 luglio 2001	Certificazione per gli alunni in situazione di handicap
DPCM n. 185 del 23 febbraio 2006	Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289
Nota MIUR n. 4274 del 4 agosto 2009	Trasmissione delle "Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con la disabilità"
DLvo n. 66 del 13 aprile 2017	Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, cc. 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107
Nota MIUR n. 1153 del 4 agosto 2017	Chiarimenti in merito alla decorrenza dei termini di applicazione delle indicazioni del D.L.vo n. 66/2017
Nota MIUR n. 15578 del 8 agosto 2017	Chiarimenti in merito alla decorrenza dei termini di applicazione delle indicazioni del D.L. vo n.66/2017. Precisazione
DLvo n. 96 del 7 agosto 2019	Disposizioni integrative e correttive al D.Lvo 13/04/2017, n. 66
D.I. n. 182 del 29 dicembre 2020	Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.
Nota MI n. 40 del 13 gennaio 2021	Modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno e nuovo modello di

	PEI ai sensi dell' Art. 7, comma 2-ter del decreto legislativo 66/2017. Decreto del Ministro dell'istruzione 29 dicembre 2020, n. 182
Nota USR ER n. 1300 del 25 gennaio 2021	Decreto Ministeriale del 29 dicembre 2020, n. 182: "Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66" - Prime indicazioni
D.D. n. 75 del 26 gennaio 2021	Misure di accompagnamento delle istituzioni scolastiche alle nuove modalità di inclusione previste dal decreto legislativo 13 maggio 2017, n. 66 e alle disposizioni contenute nel Decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n 182.
Sentenza del Tar del Lazio n. 9795/2021	Sentenza sul ricorso numero di registro generale 2858 del 2021, proposto da Coordown Odv – Coordinamento Nazionale Associazioni delle Persone con Sindrome di Down (Trisomia 21), Coordinamento Italiano Insegnanti di Sostegno, A.S.S.I. Gulliver Associazione Sindrome di Sotos Ita-Lia Aps, Associazione Prader Willi Lombardia - Odv, Associazione Regionale Autismo Abruzzo Onlus (Auti-Smo Abruzzo Onlus), Fondazione Cepim Onlus, Persone Williams Italia Onlus, Pianeta Down Onlus, Spazio Blu Autismo Varese Onlus, del 14/09/21.
Nota MI n. 2044 del 17 settembre 2021	Sentenza n. 9795/2021 del 14/09/2021, TAR Lazio. Indicazioni operative per la redazione dei PEI per l'a.s.2021/2022.
Decreto Ministeriale n. 153 del 1 agosto 2023	Disposizioni correttive al decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, recante: «Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66»

DSA

Nota MIUR n. 4099/A4 del 5 ottobre 2004	Iniziative relative alla dislessia
Nota MIUR n. 26/A4 del 5 gennaio 2005	Iniziative relative alla dislessia
Nota MIUR n. 4674 del 10 maggio 2007	Disturbi di apprendimento: indicazioni operative
Legge n. 170 dell'8 ottobre 2010	Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico

DM n. 5669 del 12 luglio 2011	Decreto attuativo della Legge n.170/2010. Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento
Accordo Governo-Regioni del 24 luglio 2012	Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento (DSA)
Nota USR ER n. 2396 del 12 febbraio 2018	Alunni segnalati per Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA). Indicazioni permanenti

ALTRI BES

Nota MIUR n. 6013 del 4 dicembre 2009	Problematiche collegate alla presenza nelle classi di alunni affetti da sindrome ADHD (deficit di attenzione/iperattività)
Nota MIUR n. 4089 del 15 giugno 2010	Disturbo di deficit di attenzione ed iperattività
Direttiva MIUR del 27 dicembre 2012	Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica
CM n. 8 del 6 marzo 2013	Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica. Indicazioni operative.
Nota MIUR n. 1551 del 27 giugno 2013	Piano annuale per l'inclusività
Nota MIUR n. 2563 del 22 novembre 2013	Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali a.s. 20132014 – Chiarimenti

Nota MIUR n. 7433 del 18 dicembre 2014 Trasmissione delle "Linee di Indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati"

Comunicato Stampa MIUR 11 dicembre 2017 Firma delle "Linee guida per il diritto allo studio delle alunne e degli alunni fuori dalla famiglia d'origine"

Nota MIUR n. 1143 del 17 maggio 2018 L'autonomia scolastica quale fondamento per il successo formativo di ognuno.

ALUNNI STRANIERI

CM n. 301 dell'8 settembre 1989	Inserimento degli alunni stranieri nella scuola dell'obbligo.
CM n. 205 del 2 luglio 1990	Educazione Interculturale.
CM n. 5 del 12 gennaio 1994	Iscrizione degli alunni stranieri anche sprovvisti di permesso di soggiorno.

CM n. 73 del 2 marzo 1994	Il dialogo interculturale e la convivenza democratica.
Legge n. 40 del 6 marzo 1998	Disciplina dell'immigrazione e condizione giuridica dello straniero (c.d. Legge Turco-Napolitano; cfr. in particolare art. 36).
D.Lvo n. 286 del 25 luglio 1998	Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
DPR n. 394 del 31 agosto 1999	Regolamento recante norme di attuazione del TU delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, c. 6, del Dvo 286/1998, (in partic. art. 45).
Legge n. 189 del 30 luglio 2002	Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo (c.d. Legge Bossi-Fini).
CM n. 24 del 1 marzo 2006	Trasmissione delle "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri 2006".
Comunicato stampa MIUR 23 ottobre 2007	Presentazione del Documento "La via italiana per la scuola interculturale e l'integrazione degli alunni stranieri", a cura dell'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'educazione interculturale.
CM n. 2 dell'8 gennaio 2010	Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana.
CM n. 465 del 27 gennaio 2012	Studenti con cittadinanza non italiana iscritti a classi di istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Esami di Stato.
Nota MIUR n. 4233 del 19 febbraio 2014	Trasmissione delle "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri 2014" (con errata corrige del 19/05/2014).
Legge n. 107 del 13 luglio 2015	Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (in part. art. 1 co. 7 lett. r).
Nota MIUR n. 5535 del 9 settembre 2015	Trasmissione del documento "Diversi da chi? Raccomandazioni per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura.

5. LE DIVERSE TIPOLOGIE DI BES

BES

Bisogni Educativi Speciali

Sono gli studenti che hanno necessità di **attenzione speciale nel corso del loro percorso scolastico** per motivi diversi a volte certificati da una diagnosi ufficiale di tipo medico, bisogni permanenti o superabili grazie a interventi mirati e specifici.

I BES nascono in maniera formale nel 2012 con la direttiva ministeriale "Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica".



Disabilità motorie e disabilità cognitive

Queste condizioni sono certificate dal **Servizio Sanitario Nazionale** e fanno riferimento alla legge 104/92.
A livello didattico queste difficoltà prevedono la presenza dell'insegnante di sostegno e di un **Piano Educativo Individualizzato** (PEI).

Disturbi Specifici di Apprendimento e/o Disturbi Evolutivi Specifici

Disturbi Specifici di Apprendimento (dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia), ADHD (Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività), Autismo, Funzionamento Intellettivo Limite. Si tratta di situazioni patologiche che esordiscono nell'età dello sviluppo e che vengono diagnosticate dal Servizio Sanitario Nazionale o da specialisti privati.
La scuola che riceve la diagnosi è tenuta a redigere per ogni studente un Piano Didattico Personalizzato (PDP) e **non è prevista la figura dell'insegnante di sostegno**.

Svantaggio socioeconomico, linguistico o culturale

Questa categoria comprende disturbi legati a **fattori socio-economici, linguistici** e **culturali** come la non conoscenza della lingua e della cultura italiana, alcune difficoltà di tipo comportamentale e relazionale, problematiche personali o familiari tali da compromettere il normale percorso scolastico.
Rientrano in questa categoria tutte le situazioni in cui c'è una **difficoltà che non implica una diagnosi** o in cui è presente un disturbo o una condizione patologica che non è ancora stata diagnosticata.
Ritroviamo qui anche i **bambini "plusdotati"** o con un **alto potenziale cognitivo**. Si tratta di alunni che dimostrano capacità di apprendimento e curiosità molto sviluppate e che necessitano di un **percorso didattico personalizzato** per essere stimolati adeguatamente e affinché il loro talento non si trasformi in comportamenti improduttivi o dannosi, che spesso generano situazioni di disagio o emarginazione.

5. 0 QUADRO GENERALE

DISABILITÀ CERTIFICATE (Legge 104/1992 art. 3, commi 1 e 3)	
☐ MINORATI VISTA	Diagnosi Funzionale (D.F.)
☐ MINORATI UDITO	
☐ MINORATI PSICOFISICI	
DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI	
☐ DSA CERTIFICATI (LEGGE 170/2010)	Certificazione da aggiornare al termine di ogni ciclo scolastico
☐ DEFICIT NELL'AREA DEL LINGUAGGIO	Diagnosi
☐ DEFICIT NELLE AREE NON VERBALI	Diagnosi
☐ ALTRE PROBLEMATICHE SEVERE	Diagnosi
☐ ADHD/DOP	Diagnosi
☐ FUNZIONAMENTO COGNITIVO LIMITE (BORDERLINE)	Diagnosi
SVANTAGGIO	

□ SOCIO-ECONOMICO	Altra documentazione o segnalazione del Team Docente / Consiglio di Classe
□ LINGUISTICO E CULTURALE	Altra documentazione o segnalazione del Team Docente / Consiglio di Classe
□ ALTRO	Altra documentazione o segnalazione del Team Docente / Consiglio di Classe

5.1. ALUNNI CON DISABILITÀ (Legge 104/1992)

La Legge Quadro n. 104/1992 riconosce una condizione di "handicap" a chi presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, relazione o di integrazione e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
La Conferenza Mondiale sui diritti umani dell'ONU del 2009, precisa che "la disabilità è il risultato dell'interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri". L'art. 24, infine, riconosce "il diritto all'istruzione delle persone con disabilità (...) senza discriminazioni e su base di pari opportunità" garantendo "un sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli ed un apprendimento continuo lungo tutto l'arco della vita, finalizzati:

a) al pieno sviluppo del potenziale umano, del senso di dignità e dell'autostima ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della diversità umana;
b) allo sviluppo, da parte delle persone con disabilità, della propria personalità, dei talenti e della creatività, come pure delle proprie abilità fisiche e mentali, sino alle loro massime potenzialità;
c) a porre le persone con disabilità in condizione di partecipare effettivamente a una società libera". La certificazione di disabilità viene redatta dai medici specialisti dall'Azienda U.S.L. (U.O.C. Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza). Attraverso un percorso di accoglienza e valutazione, viene formulata una diagnosi della patologia secondo la *Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati, Decima Revisione* (ICD 10) e si propone alla famiglia l'eventuale avvio di un percorso per la valutazione della disabilità presso la Commissione INPS per l'accertamento dell'invalidità civile. A tal fine, l'Azienda U.S.L. ((U.O.C. Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza) redige una Certificazione/Diagnosi Clinica (ai sensi art. 12 - 13 Legge 104/92) e una Diagnosi Funzionale (ai sensi art. 3 Legge 104/92).

5.2. ALUNNI CON DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI

a. Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA certificati Legge 170/2010)

I Disturbi Specifici di Apprendimento sono disturbi funzionali di origine neurobiologica che interessano alcune specifiche abilità dell'apprendimento scolastico (l'abilità di lettura, di scrittura, di fare calcoli) in un contesto di funzionamento intellettivo adeguato all'età anagrafica.
Questi disturbi non possono essere risolti, ma solamente ridotti: se posti nelle condizioni di attenuare e/o compensare il disturbo, si potranno raggiungere gli obiettivi di apprendimento previsti, sviluppando anche stili di apprendimento specifici, volti a compensare le proprie difficoltà. Tra questi si possono distinguere:

- **la dislessia F81.0:** disturbo settoriale dell'abilità di lettura che consiste nella mancata o erronea traduzione del codice scritto, che si manifesta attraverso una minore concretezza e rapidità della lettura a voce alta, con una conseguente discomprensione del testo;
- **la disortografia F81.1:** disturbo settoriale delle abilità ortografiche che consiste nel non riuscire a rispettare le regole di trasformazione del linguaggio parlato in linguaggio scritto. È un disordine di codifica del testo scritto dovuto ad un deficit di funzionamento delle componenti centrali del processo di scrittura;
- **la disgrafia F81.8:** disturbo settoriale della scrittura che consiste nel non riuscire a produrre una grafia decifrabile e si manifesta in una minore fluenza e qualità dell'aspetto grafico della scrittura;
- **la discalculia F81.2:** riguarda l'abilità di calcolo, sia nella componente dell'organizzazione della cognizione numerica (intelligenza numerica basale), sia in quella delle procedure esecutive e del calcolo. Nel primo ambito, la discalculia interviene sugli elementi basali dell'abilità numerica: il *subitizing* (o riconoscimento immediato di piccole quantità), i meccanismi di quantificazione, la seriazione, la comparazione, le strategie di composizione e scomposizione di quantità, le strategie di calcolo a mente. Nell'ambito procedurale, invece, la discalculia rende difficoltose le procedure esecutive per lo più implicate nel calcolo scritto: la lettura e scrittura dei numeri, l'incolonnamento e il recupero dei fattori numerici e gli algoritmi del calcolo scritto vero e proprio;
- **DSA in comorbilità F81.3**: una caratteristica rilevante nei DSA è la comorbilità. È frequente, infatti, accertare la compresenza nello stesso soggetto di più disturbi specifici dell'apprendimento o la compresenza di altri disturbi neuropsicologici (come l'ADHD, disturbo dell'attenzione con iperattività) e psicopatologici (ansia, depressione e disturbi della condotta). In questo caso, il disturbo risultante è superiore alla somma della singola difficoltà, poiché ognuno dei disturbi implicati nella comorbilità influenza negativamente lo sviluppo delle abilità complessive.

Tali disturbi sono spesso accompagnati da:

- **disnomia:** disturbo specifico del linguaggio, che consiste nella difficoltà a richiamare alla memoria la parola corretta quando è necessaria, che può incidere sulle abilità del discorso, della scrittura o di entrambe, ed è presente anche nella comunicazione sociale;
- **disprassia:** disordine funzionale qualitativo nella esecuzione coordinata di azioni volontarie nel tempo e nello spazio in assenza di impedimenti organici o di deficit sensoriali. Si accompagna a lentezza, difficoltà negli automatismi motori rapidi, nell'integrazione sensoriale e nella grafo- motricità. La presenza di uno o più disturbi si evince dalla diagnosi redatta dallo specialista.

Pur interessando abilità diverse, i disturbi sopra descritti possono coesistere in una stessa persona, ciò che tecnicamente si definisce "comorbilità". Le certificazioni di DSA sono rilasciate dai servizi di Neuropsichiatria Infantile o dai medici delle AUSL del Distretto Sanitario. Non possono essere più ammesse le certificazioni di medici privati: saranno accettate dalla scuola solo dopo che l'AUSL di appartenenza avrà rilasciato la dichiarazione di conformità. I codici di riferimento presenti nella diagnosi sono riferiti alla *Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati, Decima Revisione* (ICD-10), sotto la categoria generale F.81 - DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI DELLE ABILITÀ SCOLASTICHE e declinati in funzione del disturbo interessato.

b. Alunni con deficit dell'area del linguaggio

Fra i disturbi con specifiche problematiche nell'area del linguaggio vi sono: disturbi specifici del linguaggio, presenza di bassa intelligenza verbale associata ad alta intelligenza non verbale.

Codici ICD-10 di riferimento (categoria generale): F.80 – DISTURBI EVOLUTIVI DELL'ELOQUIO E DEL LINGUAGGIO

c. Alunni con deficit nelle aree non verbali

Fra i disturbi con specifiche problematiche nelle aree non verbali vi sono: disturbo della coordinazione motoria, disprassia, disturbo non-verbale, disturbo di bassa intelligenza non verbale associata ad alta intelligenza verbale, qualora però queste condizioni compromettano sostanzialmente la realizzazione delle potenzialità dell'alunno. Codici ICD-10 di riferimento (categoria generale): F.82 - DISTURBO EVOLUTIVO SPECIFICO DELLA FUNZIONE MOTORIA

d. Alunni con deficit da disturbo dell'attenzione e dell'iperattività (ADHD)

Alunni con problemi di controllo attentivo e/o dell'attività, (spesso definiti con l'acronimo A.D.H.D.: Attention Deficit Hyperactivity Disorder), presentano tale disturbo in comorbilità con uno o più disturbi dell'età evolutiva: disturbo oppositivo provocatorio; disturbo della condotta in adolescenza; disturbi specifici dell'apprendimento; disturbi d'ansia; disturbi dell'umore, etc.
Nell'ICD10 l'ADHD è definito come Disturbo dell'attività e dell'attenzione - codice: F90.0 (Disturbo del deficit dell'attenzione con iperattività, Disturbo di iperattività con deficit dell'attenzione, Sindrome di deficit dell'attenzione con iperattività) ed è caratterizzato da un esordio precoce (di solito nei primi cinque anni di vita), una mancanza di perseveranza nelle attività che richiedono un impegno cognitivo ed una tendenza a passare da un'attività all'altra senza completarne alcuna, insieme ad una attività disorganizzata, mal regolata ed eccessiva. Possono associarsi diverse altre anomalie. I soggetti ipercinetici sono spesso imprudenti e impulsivi, inclini agli incidenti e vanno incontro a problemi disciplinari per infrazioni dovute a mancanza di riflessioni piuttosto che a deliberata disobbedienza. Nel loro rapporto con gli adulti sono spesso socialmente disinibiti, con assenza della normale cautela e riservatezza. Essi sono impopolari presso gli altri e possono tendere ad isolarsi.
L'ADHD si può riscontrare spesso associato ad un DSA e in alcuni casi il quadro clinico particolarmente grave richiede l'assegnazione dell'insegnante di sostegno, come previsto dalla legge 104/92. Codici ICD-10 di riferimento (categoria generale): F.90 – DISTURBI IPERCINETICI

e. Alunni con funzionamento cognitivo limite (borderline)

Alunni con potenziali intellettivi non ottimali, descritti generalmente con le espressioni di funzionamento cognitivo limite (o borderline), ma anche con altre espressioni (per es. disturbo evolutivo specifico misto, codice F83) e specifiche differenziazioni - qualora non rientrino nelle previsioni delle leggi 104 o 170 - richiedono particolare considerazione. Si tratta di bambini o ragazzi il cui QI globale (quoziente intellettivo) risponde a una misura che va dai 70 agli 85 punti. Per alcuni di loro il ritardo è legato a fattori neurobiologici ed è frequentemente in comorbilità con altri disturbi. Per altri, si tratta soltanto di una forma lieve di difficoltà tale per cui, se adeguatamente sostenuti e indirizzati verso i percorsi scolastici più consoni alle loro caratteristiche, gli interessati potranno avere una vita normale. Gli interventi educativi e didattici hanno come sempre ed anche in questi casi un'importanza fondamentale. Codici ICD-10 di riferimento (categoria generale): F.83 – DISTURBO EVOLUTIVO SPECIFICO MISTO

f. Alunni con disturbi della condotta

Alunni che presentano una modalità ripetitiva e persistente di condotta antisociale, aggressiva o

provocatoria. Tale comportamento deve condurre a rilevanti violazioni delle aspettative sociali in rapporto all'età; deve perciò essere più grave delle comuni birichinate infantili o delle ribellioni dell'adolescente e deve comportare una modalità di comportamento persistente (sei mesi o più). Esempi di comportamento su cui si può basare la diagnosi includono livelli eccessivi di violenza o spacconeria; crudeltà verso altre persone o animali; gravi danni a proprietà; piromania; furti; persistente comportamento menzognero; assenza da scuola e fughe da casa; accessi d'ira inusualmente frequenti e violenti; disobbedienza. Una qualunque di queste manifestazioni, se marcata, è sufficiente per la diagnosi, ma non lo sono gli atti antisociali isolati. F.91 – DISTURBI DEL COMPORTAMENTO SOCIALE.
Il Disturbo Oppositivo Provocatorio, considerato come un sottotipo dei disturbi della condotta, è caratterizzato da irritabilità e da comportamenti polemici, sfidanti e vendicativi (per almeno 6 mesi e in maniera significativa). Nell' ICD-10 è codificato con F91. 3.

g. Altri disturbi comportamentali e della sfera emozionale

Gruppo eterogeneo di disturbi che condividono l'insorgenza nell'infanzia, ma per il resto differiscono in molti aspetti. Alcuni di essi rappresentano sindromi ben definite, ma altri non sono che complessi di sintomi che vanno classificati a causa della loro frequenza ed associazione con una compromissione del funzionamento psico-sociale. F.98 – ALTRI DISTURBI COMPORTAMENTALI E DELLA SFERA EMOZIONALE.

In sintesi:

F. 80	Disturbi evolutivi dell'eloquio e del linguaggio
F. 81	**Disturbi evolutivi circoscritti delle abilità scolastiche (L. 170/10) DSA** F. 81.0 Dislessia F. 81.1 Disortografia F. 81.2 Discalculia F. 81.3 Misto (Dislessia e/o Disortografia e/o Discalculia F. 81.8 Disgrafia F. 81.9 Disturbo dell'Apprendimento non altrimenti specificato
F. 82	Disturbo evolutivo specifico della funzione motoria
F. 83	Disturbo evolutivo specifico misto
F. 90	Disturbi ipercinetici (tra cui ADHD, F. 90.0)
F. 91	Disturbi del comportamento sociale
F. 98	Altri disturbi comportamentali e della sfera emozionale

5.3. ALUNNI IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO

Lo svantaggio scolastico può essere classificato in tre grandi aree:

- **socio-economico:** legato ad una particolare situazione sociale
- **culturale:** legato a situazioni di difficoltà di inserimento in un contesto culturale diverso
- **linguistico:** legato alla non conoscenza o alla non adeguata conoscenza della lingua italiana

In particolare per gli alunni che sperimentano difficoltà derivanti dalla **non conoscenza o dalla non adeguata conoscenza della lingua italiana** - per esempio alunni di origine straniera di recente immigrazione e, in specie, coloro che sono entrati nel nostro sistema scolastico nell'ultimo anno - è parimenti possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative, secondo le modalità indicate nel presente Protocollo e strutturate sulla base della normativa vigente.

Occorre tuttavia precisare che l'area dello svantaggio è più vasta: "Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta" (Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012).

La Direttiva ricorda in ogni caso che tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad esempio una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche.

6. AZIONI PER L'INCLUSIONE

Ne deriva una classificazione di questo tipo:

ALUNNI CON BES		
Alunni con disabilità certificata L.104/92	**BES certificati**	**Altri BES**
PEI	**PDP**	**PDP**
Alunni con sostegno che rientrano nelle casistiche della legge 104/92, art.3, commi 1,3 (gravità).	**Alunni con disturbi evolutivi specifici,** che si raggruppano in: a. Alunni con DSA (Disturbi specifici dell'apprendimento L.170/2010) b. Alunni con ADHD c. (deficit da disturbo dell'attenzione e dell'iperattività) d. Alunni con deficit del linguaggio e. Alunni con deficit delle attività non verbali f. Alunni con DOP (disturbo oppositivo - provocatorio) g. Alunni con altre problematiche severe che possono compromettere il percorso didattico (ad esempio disturbo dello spettro autistico lieve qualora essi non rientrino nelle casistiche previste dalla legge 104) h. Alunni con funzionamento	**Alunni con svantaggio Linguistico-culturale:** sono alunni migranti, figli di migranti, profughi, rifugiati politici che hanno difficoltà derivanti dalla scarsa conoscenza della lingua italiana, hanno culture ed abitudini diverse. **Alunni con disagio comportamentale/ relazionale e con svantaggio socio-economico:** sono alunni senza certificazione. Sono individuati dal team docenti/Consiglio di classe. Delibera del Consiglio di classe ai sensi della direttiva ministeriale del 27712/2012 e C.M. n.8/13 e N. del 22/11/2013

	cognitivo limite ai quali non è stato assegnato l'insegnante di sostegno	
QUALI STRUMENTI DIAGNOSTICI IMPIEGARE?		
Profilo di funzionamento art.5 di L.g.s. n.66/2017, che da gennaio 2019 (con proroga a settembre 2019) sostituisce il PDF e DF (art.19) è redatto con la collaborazione dei genitori, nonché con la partecipazione di un rappresentante dell'amministrazione scolastica. Tale documento è aggiornato al passaggio di ogni grado d'istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.	Diagnosi DSA emessa dall'ASL. Relazione redatta da équipe medica multidisciplinare rilasciata da struttura pubblica o accreditata (se si possiedecertificazione redatta da struttura privata, intanto che si attende la certificazione rilasciatada struttura pubblica, si considera già BES, si compila quindi il PDP).	Eventuale scheda di identificazione e analisi dei bisogni.

E' il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del progetto individuale e del P.E.I. definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l'inclusione.		
COSA DEVE COMPILARE IL TEAM CLASSE?		
PEI firmato dal consiglio di classe e dai genitori con: riduzione di talune discipline (art.16 comma1 L.104/92)/ prove equipollenti e tempi più lunghi (art.16 comma 3 L 104) . Insegnante specializzato e/o assistenti per l'autonomia e la comunicazione	PDP firmato dal consiglio di classe e dai genitori con strumenti compensativi e/o misure dispensative. *Laddove il PDP non venisse né firmato né accettato dalla famiglia, la scuola esercita comunque il diritto-dovere di personalizzare l'azione didattica, poiché lo prevede ESPLICITAMENTE la Legge 53/2003 (Riforma Moratti), quando parla di Piani di Studio Personalizzati.*	PDP firmato dal consiglio di classe e dai genitori con le metodologie didattiche e le strategie adottate. Nel caso siano previsti strumenti compensativi va ricordato però, che a proposito degli esami conclusivi del I ciclo, la nota 7885/2018 precisa che misure dispensative e strumenti compensativi possono essere previsti solo per alunni con DSA certificati, rispettivamente, ai sensi della L 104/92 e della L 170/10.
MODALITA' DI VALUTAZIONE		
La valutazione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività definiti nei PEI (art. 11, commi 1 e 3, D.lgs n.62/17). Gli alunni partecipano alle prove Invalsi solo se seguono la programmazione della classe. Nel caso di programmazione differenziata, saranno predisposte prove in linea con il PEI da somministrare durante le prove Invalsi.	Nella valutazione del profitto si tiene conto degli obiettivi definiti nel PDP (art.11 comma 9 D.lgs n.62/17). Le modalità di valutazione devono permettere allo studente di dimostrare i livelli di apprendimento raggiunto mediante le misure compensative e dispensative indicate nel PDP. Gli alunni partecipano alle prove INVALSI con l'uso dei necessari sussidi e con la previsione di misure compensative e dispensative previste dal PDP.	Nel caso di BES non certificati, la valutazione tiene conto degli obiettivi definiti nella personalizzazione del percorso formativo. Gli alunni partecipano alle prove INVALSI senza l'uso dei necessari sussidi e senza la previsione di misure compensative e dispensative previste dal PDP.

7. RUOLO E FUNZIONI DEL PERSONALE COINVOLTO NEL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA

a. Dirigente Scolastico

Assolve le seguenti funzioni:

- compiti consultivi
- formazione delle classi
- assegnazione dei docenti di sostegno
- assegnazione di compiti specifici al personale ATA
- rapporti con le amministrazioni locali (Comune, Provincia...).

Inoltre:

- controlla che la documentazione acquisita sia condivisa dal Consiglio di Interclasse o di Classe
- garantisce che i PEI e i PDP siano condivisi con le famiglie
- verifica con i referenti i tempi di compilazione dei PEI e dei PDP
- istituisce il GLI costituito dal Dirigente Scolastico, dal docente referente per l'inclusione di alunni con BES, da docenti di Sostegno di ciascun ordine di scuola, operatori delle agenzie extrascolastiche coinvolte, docenti curricolari, rappresentanti dei genitori (di alunni con BES) per ciascun ordine di scuola.

b. Ufficio di segreteria

- Acquisisce la certificazione di disabilità (L.104/92), la documentazione sanitaria e le valutazioni di centri psicoterapeutici e riabilitativi prodotte dalla famiglia al momento della normale iscrizione o in corso d'anno;
- dà comunicazione al Dirigente Scolastico e al referente BES che provvederà ad informare i docenti delle classi coinvolte, invitandoli a visionare la documentazione depositata nell'ufficio preposto.

c. Referente BES

- collabora con il DS per l'assegnazione degli insegnanti di sostegno alle classi;
- coordina il personale di sostegno (compresi gli educatori);
- controlla la documentazione in ingresso, in itinere e in uscita;
- partecipa al GLI;
- attua il monitoraggio di progetti sulla disabilità;
- promuove corsi di aggiornamento;
- collabora, se necessario, con gli insegnanti delle classi alla stesura del PEI e funge da mediatore tra colleghi, famiglie, operatori dei servizi sanitari, enti locali e agenzie formative accreditate sul territorio;
- fornisce ai docenti indicazioni sulle procedure da adottare per gli Esami di Stato e per la prova Invalsi;
- collabora alla definizione di una proposta di lavoro per l'inclusività (PI) riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico;
- raccoglie la documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere.

Inoltre:

- aggiorna continuamente la situazione di ogni alunno sulla base delle nuove valutazioni effettuate dalla ASL o dai centri riabilitativi frequentati;
- nei casi in cui viene depositata una certificazione relativa alla L. 104/92, predispone

con celerità il protocollo inerente la richiesta alla ASL della diagnosi funzionale, interagendo con i sanitari e la famiglia al fine di ottenere la documentazione necessaria da inviare all'Ufficio Scolastico Provinciale; questo provvederà all'assegnazione di un docente di sostegno. Se il documento attestante la disabilità identifica l'alunno come "grave" (sulla base del comma 3), si procederà con la richiesta dell'assistente educativo contattando la società che gestisce il servizio, attraverso un'azione congiunta di valutazione ed assegnazione che possa rispondere adeguatamente alle esigenze dei singoli casi;

- aggiorna continuamente tutte le informazioni acquisite relative agli alunni diversamente abili, controllando le scadenze delle certificazioni e ricordando alla famiglia di consegnare il nuovo documento della revisione;
- interagisce con le famiglie coinvolte per poter fornire informazioni, anche al fine di rassicurarle, soprattutto nei momenti di disorientamento iniziale dovuti alla complessità dell'iter diagnostico;
- raccoglie, attraverso una continua interazione con i docenti coinvolti, le esigenze legate alla vita scolastica dell'alunno cercando di ottimizzare, attraverso le risorse disponibili, umane e materiali, l'azione educativa e formativa.

d. Docenti coordinatori di classe

- Prendono visione della certificazione diagnostica;
- predispongono, elaborano, approvano, valutano e sottoscrivono il PEI e il PDP e definiscono l'accoglienza degli alunni con BES;
- curano l'attuazione del PEI e del PDP e propongono in itinere eventuali modifiche;
- mantengono i rapporti con le famiglie.

e. Insegnante di sostegno

- Assume la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui opera;
- partecipa alla programmazione educativa e didattica e alla valutazione;
- cura gli aspetti metodologici, strumentali e didattici relativi all'integrazione nel gruppo classe;
- svolge il ruolo di mediatore dei contenuti programmatici, relazionali e didattici;
- cura i rapporti con la famiglia, gli operatori ASL, con gli operatori comunali;
- coordina la stesura del PEI.

f. Insegnanti curriculari

- Accolgono l'alunno nel gruppo classe favorendone l'inclusione;
- partecipano alla stesura del PEI e del PDP;
- partecipano alla programmazione e procedono, in accordo con i docenti di sostegno, alla valutazione individualizzata;
- concorrono alla verifica e alla valutazione collegiale del Piano Educativo Individualizzato e del Piano Didattico Personalizzato.

g. Personale educativo

- Aiuta l'alunno negli spostamenti interni all'edificio scolastico se necessario;
- collabora con gli insegnanti per la partecipazione dell'alunno a tutte le attività scolastiche e formative;
- si attiva per il potenziamento dell'autonomia, della comunicazione e della relazione con l'alunno.

h. Collaboratori scolastici

- Su richiesta, aiutano l'alunno negli spostamenti interni all'edificio scolastico e lo assistono relativamente ai bisogni primari compresi quelli inerenti l'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale.

i. Famiglia

- Sottoscrive il PEI e il PDP e collabora alla loro realizzazione;
- mantiene i contatti con gli specialisti che seguono l'alunno;
- sottoscrive e si impegna a realizzare il Patto educativo di corresponsabilità.

8. DOCUMENTAZIONE

DOCUMENTO	CHI LO REDIGE	QUANDO
DIAGNOSI FUNZIONALE Descrive i livelli di funzionalità raggiunti e la previsione di possibile evoluzione dell'alunno diversamente abile certificato.	Operatori ASL con la collaborazione della famiglia	La famiglia, dopo aver acquisito la certificazione del minore, dovrà recarsi presso il centro ASL preposto per sottoporre il bambino/a a valutazione. L'acquisizione di tale documento permetterà alla scuola di inoltrare richiesta all' USP per l'assegnazione del docente di sostegno.
PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO È il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati predisposti per l'alunno; mira a evidenziare gli obiettivi, le esperienze, gli apprendimenti e le attività più opportune mediante l'assunzione concreta di responsabilità da parte delle diverse componenti firmatarie. È valutato in itinere ed eventualmente modificato e calibrato sulla base del feedback dell'alunno.	Insegnanti curricolari, docente di sostegno, operatori delle agenzie extrascolastiche e genitori dell'alunno.	Formulato entro il mese di ottobre di ogni anno scolastico.

PDP PER ALUNNI CON DSA È il documento che definisce il percorso ritenuto utile dal Consiglio di Classe per garantire il successo scolastico dell'alunno. E' obbligatorio redigerlo in seguito a certificazione, come indicato dalla Legge 170/10.	Redatto dai docenti della classe in collaborazione con la famiglia.	Redatto entro il mese di novembre di ogni anno scolastico.
PDP PER ALUNNI CON ALTRI BES La stesura del PDP è contestuale all'individuazione dell'alunno con BES (DSA e ALTRI BES).	Redatto dai docenti della classe in collaborazione con la famiglia.	Redatto entro il mese di novembre di ogni anno scolastico.
VERIFICA E VALUTAZIONE Riscontro delle attività programmate nel PEI e nel PDP con eventuali modifiche.	Insegnanti di sostegno e curricolari.	Nei tempi previsti dalla scuola secondo la suddivisione dell'anno scolastico.

9. Il Piano Educativo Individualizzato (PEI)

Il PEI è un documento rivolto agli alunni con disabilità certificata. Il Consiglio di classe, dopo aver analizzato la documentazione clinica ed effettuato un periodo di osservazione, valuta gli obiettivi educativi e didattici, le strategie e i metodi, gli strumenti più adatti alle potenzialità e difficoltà dell'alunno. La valutazione tiene conto degli obiettivi cognitivi e degli aspetti relativi alla socializzazione e all'inclusione, in una prospettiva di autonomia, previsti dal Piano Educativo Individualizzato (PEI). Gli alunni valutati in modo differenziato possono partecipare agli Esami di Stato nella Scuola secondaria di I grado svolgendo prove appositamente predisposte. Tali prove sono idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove sono adattate, ove necessario, in relazione al Piano Educativo Individualizzato, a cura dei docenti componenti la commissione. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle della classe.

10. Il Piano Didattico Personalizzato (PDP)

Il PDP è un documento rivolto agli alunni con disturbo specifico dell'apprendimento o con disturbo cognitivo specifico certificato oppure agli alunni con svantaggio socio-economico, linguistico, culturale certificato oppure individuato dagli insegnanti di classe sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche.

I docenti della classe, dopo aver analizzato l'eventuale documentazione clinica ed effettuato un periodo di osservazione, definiscono le strategie di intervento più idonee. In particolare, il documento contiene i dati relativi all'alunno, brevi indicazioni fornite dall'ente certificatore sulla base delle osservazioni effettuate e delle prove somministrate, la descrizione del funzionamento delle abilità strumentali, le caratteristiche del processo di apprendimento sulla base delle osservazioni condotte a scuola; individua altresì le strategie metodologiche e didattiche, gli eventuali strumenti compensativi e le misure dispensative, nonché le modalità di verifica e i criteri di valutazione individuati.

11. LE MODALITÀ OPERATIVE

FASI	TEMPI	ATTIVITÀ PER L'ALUNNO BES
ISCRIZIONE	Entro il termine stabilito annualmente da norme ministeriali.	L'alunno può visitare la scuola con la famiglia ed avere un primo contatto conoscitivo. Successivamente la famiglia procede con l'iscrizione dell'alunno presso la segreteria dell'istituto nei termini prestabiliti. La famiglia dovrà far pervenire, tempestivamente, la certificazione attestante la diagnosi.

PRE-ACCOGLIENZA	Entro giugno	Nell'ambito dei percorsi di continuità tra i diversi ordini di scuola, viene assicurato il passaggio di notizie sugli alunni diversamente abili o con altro BES attraverso incontri tra docenti curricolari e di sostegno (oltre ad eventuali educatori) della scuola di provenienza e docenti curriculari, con la presenza del referente BES della nuova scuola.
CONDIVISIONE	A giugno	Presentazione dell'alunno a tutti gli insegnanti della classe in base alle modalità concordate all'interno dei singoli gradi di scuola.
ACCOGLIENZA	A settembre	Durante la prima settimana di scuola vengono predisposte attività rivolte alle classi prime, finalizzate ad un positivo inserimento. Viene costruito un primo percorso didattico e nel contempo vengono messe in atto le fasi del progetto di accoglienza predisposto.
INSERIMENTO	Settembre, ottobre primo periodo di frequenza	Dopo una prima osservazione e conoscenza dell'alunno e della classe, gli insegnanti contattano gli operatori o enti che seguono gli allievi in percorsi riabilitativi di vario tipo. I docenti incontrano i genitori degli alunni per la raccolta di informazioni utili.
DOCUMENTAZIONE	Entro novembre	I docenti procedono con l'analisi della situazione di partenza, registrando aspetti significativi sulle modalità di lavoro dell'allievo e individuando difficoltà, potenzialità, punti di forza. Viene definito il PEI o il PDP dai docenti della classe in collaborazione con la famiglia che controfirma il documento.
INCLUSIONE	Durante tutto il corso dell'anno scolastico	Vengono messi in atto tutti gli interventi per favorire l'inclusione dell'alunno all'interno della classe.
VALUTAZIONE	Durante tutto il corso dell'anno scolastico	Per gli alunni diversamente abili la valutazione è finalizzata a: - mettere in evidenza il progresso dell'alunno ed è effettuata in rapporto alle potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali, con riferimento agli obiettivi programmati nel PEI. In sede di scrutinio si valuteranno i risultati conseguiti dallo studente rispetto agli obiettivi prefissati nel PEI; - verificare la validità degli interventi educativo- didattici attraverso un iter valutativo costante e continuo e, se necessario, modulare l'azione didattica secondo la risposta dell'alunno, secondo le sue potenzialità ed esigenze legate agli stati psicofisici mutevoli dovuti alle caratteristiche delle varie patologie. Per gli alunni con DSA o altro BES la valutazione tiene conto dei criteri fissati all'interno del PDP, avendo cura di valorizzare sempre il percorso di apprendimento dell'allievo.

12. LE MODALITA' DELL'INTERVENTO DIDATTICO

12.1 Alunni con disabilità (Legge 104/1992)

L'attività didattica

L'attività didattica sarà realizzata secondo quanto stabilito dal PEI (vedi sopra), sulla base delle indicazioni previste dalle Linee Guida del 4 agosto 2009.

Verifica e valutazione

La valutazione è strettamente correlata al percorso individuale, non fa riferimento a standard qualitativi e/o quantitativi (legge 104/92 art. 16, comma 2). Le prove non devono mirare ad accertare la situazione di partenza dell'alunno certificato ma devono essere idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. La valutazione degli alunni con disabilità è effettuata nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 122/2009 art. 4 e 9 e in base a quanto contenuto nelle Linee Guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità del 4 Agosto 2009 par. 2.4.

Tutti i docenti della classe sono tenuti a raccogliere osservazioni, esiti ottenuti, risposte date dall'alunno sulla base degli stimoli forniti per poi condividerle sia tra i docenti stessi sia con l'equipe specialistica che con la famiglia.

Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del Piano Educativo Individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale (comma 6, art.11). L'esito finale dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8 che disciplina lo svolgimento ed esito dell'esame di Stato (comma 7, art.11).

Nel comma 8, art.11 si prescrive che agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

Nell'art. 9 comma 3 lettera e) si prevede che la certificazione delle competenze dell'alunno disabile sia coerente con il suo Piano Educativo Individualizzato.

12.2 Alunni con Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA certificati Legge 170/2010)

Nel rispetto degli obiettivi generali e specifici dell'apprendimento, la didattica individualizzata e personalizzata si sostanzia attraverso l'impiego di una varietà di metodologie e strategie didattiche

tali da promuovere le potenzialità e il successo formativo di ogni alunno. Tra queste la Legge 170/2010 richiama l'attenzione sull'uso di strumenti **compensativi,** cioè strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell'abilità deficitaria e sulle **misure dispensative**, vale a dire interventi che consentono all'alunno di non svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose e che non migliorano l'apprendimento.

Strumenti compensativi e misure dispensative

Fermo restando che ogni studente portatore di DSA ha caratteristiche personali diverse e che generalizzare è spesso poco producente, si possono delineare le seguenti strategie operative:

Disturbo di lettura (dislessia)

Per uno studente con dislessia, gli strumenti compensativi sono primariamente quelli che possono trasformare un compito di lettura (reso difficoltoso dal disturbo) in un compito di ascolto. A tal fine è necessario fare acquisire allo studente competenze adeguate nell'uso degli **strumenti compensativi**. Si può fare qui riferimento:

- alla presenza di una persona che legga gli *items* dei test, le consegne dei compiti, le tracce dei temi o i questionari con risposta a scelta multipla;
- alla sintesi vocale, con i relativi software, anche per la lettura di testi più ampi e per una maggiore autonomia;
- all'utilizzo di libri o vocabolari digitali.

Per l'alunno dislessico è inoltre più appropriata la proposta di nuovi contenuti attraverso il canale orale piuttosto che attraverso lo scritto, consentendo anche la registrazione delle lezioni.
Si raccomanda altresì l'impiego di mappe concettuali, di schemi, e di altri mediatori didattici che possono sia facilitare la comprensione sia supportare la memorizzazione e/o il recupero delle informazioni. A questo riguardo, potrebbe essere utile raccogliere e archiviare tali mediatori didattici, anche al fine di un loro più veloce e di facile utilizzo.
In merito alle **misure dispensative,** lo studente con dislessia è dispensato:

- dalla lettura a voce alta in classe;
- dalla lettura autonoma di brani la cui lunghezza non sia compatibile con il suo livello di abilità;
- da tutte quelle attività ove la lettura è la prestazione valutata.

In fase di verifica e di valutazione lo studente con dislessia può usufruire di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove o, in alternativa e comunque nell'ambito degli obiettivi disciplinari previsti per la classe, di verifiche con minori richieste. Nella valutazione delle prove orali e in ordine alle modalità di interrogazione si dovrà tenere conto delle capacità lessicali ed espressive proprie dello studente.

Disturbi di scrittura (disgrafia e disortografia)

In merito agli **strumenti compensativi**, gli studenti con disgrafia o disortografia possono avere necessità di compiere una doppia lettura del testo che hanno scritto: la prima per l'autocorrezione degli errori ortografici, la seconda per la correzione degli aspetti sintattici e di organizzazione complessiva del testo. Di conseguenza, tali studenti avranno bisogno di maggior tempo nella

realizzazione dei compiti scritti. In via generale, comunque, la valutazione si soffermerà soprattutto sul contenuto disciplinare piuttosto che sulla forma ortografica e sintattica.
Gli studenti in questione potranno inoltre avvalersi:

- di mappe o di schemi nell'attività di produzione per la costruzione del testo;
- del computer (con correttore ortografico e sintesi vocale per la rilettura) per velocizzare i tempi di scrittura e ottenere testi più corretti;
- del registratore per prendere appunti.

Per quanto concerne le **misure dispensative**, oltre a tempi più lunghi per le verifiche scritte o a una quantità minore di esercizi, gli alunni con disgrafia e disortografia sono dispensati dalla valutazione della correttezza della scrittura e, anche sulla base della gravità del disturbo, possono accompagnare o integrare la prova scritta con una prova orale attinente ai medesimi contenuti.

Area del calcolo (discalculia)

Riguardo alle difficoltà di apprendimento del calcolo e al loro superamento, non è raro imbattersi in studenti che sono distanti dal livello di conoscenze atteso e che presentano un'impotenza appresa, cioè un vero e proprio blocco ad apprendere sia in senso cognitivo che motivazionale. Sebbene la ricerca non abbia ancora raggiunto dei risultati consolidati sulle strategie di potenziamento dell'abilità di calcolo, si ritengono utili i seguenti principi guida:

- gestire, anche in contesti collettivi, almeno parte degli interventi in modo individualizzato;
- aiutare, in fase preliminare, l'alunno a superare l'impotenza guidandolo verso l'esperienza della propria competenza;
- analizzare gli errori del singolo alunno per comprendere i processi cognitivi che sottendono all'errore stesso tramite dialogo con l'interessato;
- pianificare in modo mirato il potenziamento dei processi cognitivi necessari.

In particolare si sottolinea come l'analisi dell'errore favorisca la gestione dell'insegnamento.
L'unica classificazione degli errori consolidata nella letteratura scientifica al riguardo si riferisce al calcolo algebrico:

- errori di recupero di fatti algebrici;
- errori di applicazione di formule;
- errori di applicazione di procedure;
- errori di scelta di strategie;
- errori visuo-spaziali;
- errori di comprensione semantica.

L'analisi dell'errore consente di capire quale confusione cognitiva l'allievo abbia consolidato in memoria e scegliere, dunque, la strategia didattica più efficace per l'eliminazione dell'errore e il consolidamento della competenza.
Riguardo agli **strumenti compensativi** e alle **misure dispensative**, valgono i principi generali secondo cui la calcolatrice, la tabella pitagorica, il formulario personalizzato, etc. sono di supporto, ma non di potenziamento, in quanto riducono il carico, ma non aumentano le competenze.

Didattica delle lingue straniere

Poiché la trasparenza linguistica, ossia la corrispondenza fra come una lingua si scrive e come si legge, influisce sul livello di difficoltà di apprendimento della lingua da parte degli studenti con DSA, è opportuno che la scuola, in sede di orientamento o al momento di individuare quale lingua straniera privilegiare, informi la famiglia sull'opportunità di scegliere - ove possibile - una lingua che

ha una trasparenza linguistica maggiore. Analogamente, i docenti di lingue straniere terranno conto, nelle prestazioni attese e nelle modalità di insegnamento, del principio sopra indicato, anche assegnando maggiore importanza allo sviluppo delle abilità orali rispetto a quello scritte.

In merito agli **strumenti compensativi**, con riguardo alla lettura, gli alunni e gli studenti con DSA possono usufruire di audiolibri e di sintesi vocale con i programmi associati. La sintesi vocale può essere utilizzata sia in corso d'anno che in sede di esame di Stato.
Relativamente alla scrittura, è possibile l'impiego di strumenti compensativi come il computer con correttore automatico e con dizionario digitale. Anche tali strumenti compensativi possono essere impiegati in corso d'anno e in sede di esame di Stato.

Per quanto concerne le **misure dispensative**, gli studenti con DSA possono usufruire:

- di tempi aggiuntivi;
- di una adeguata riduzione del carico di lavoro.

Nel caso in cui ricorrano tutte le condizioni elencate all'art. 6, comma 5 del D.M. 5669 del 12 luglio 2011, è possibile **dispensare gli studenti dalle prestazioni scritte in lingua straniera** in corso d'anno scolastico e in sede di esami di Stato:

- certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte;
- richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia o dall'allievo se maggiorenne;
- approvazione da parte del Consiglio di Classe che confermi la dispensa in forma temporanea o permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze degli interventi di natura pedagogico-didattica.

In sede di esami di Stato, modalità e contenuti delle prove orali – sostitutive delle prove scritte – sono stabiliti dalle Commissioni, sulla base della documentazione fornita dai consigli di classe.

L'**esonero dallo studio della lingua straniera** è invece regolato dall'art. 6, comma 6 del D.M. 5669 del 12 luglio 2011:
"Solo in casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunno o lo studente possono – su richiesta delle famiglie e conseguente approvazione del Consiglio di Classe - essere esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere e seguire un percorso didattico differenziato. In sede di esami di Stato, i candidati con DSA che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal Consiglio di Classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art.13 del D.P.R. n.323/1998."

Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel DM n. 5669 del 2011, si ritiene opportuno chiarire che l'"**esonero**" riguarda l'insegnamento della lingua straniera nel suo complesso, mentre la "**dispensa**" concerne unicamente le prestazioni in forma scritta.

In relazione alle **forme di valutazione**, per quanto riguarda la comprensione (orale o scritta), sarà valorizzata la capacità di cogliere il senso generale del messaggio; in fase di produzione sarà dato

più rilievo all'efficacia comunicativa, ossia alla capacità di farsi comprendere in modo chiaro, anche se non del tutto corretto grammaticalmente.
Sulla base della gravità del disturbo, nella scuola secondaria i testi letterari in lingua straniera assumono importanza minore per l'alunno con DSA: considerate le sue possibili difficoltà di memorizzazione, risulta conveniente insistere sul potenziamento del lessico ad alta frequenza piuttosto che focalizzarsi su parole più rare, o di registro colto, come quelle presenti nei testi letterari.

VALUTAZIONE

"L'adozione delle misure dispensative, al fine di non creare percorsi immotivatamente facilitati, che non mirano al successo formativo degli alunni e degli studenti con DSA, dovrà essere sempre valutata sulla base dell'effettiva incidenza del disturbo sulle prestazioni richieste, in modo tale, comunque, da non differenziare, in ordine agli obiettivi, il percorso di apprendimento dell'alunno o dello studente in questione." (Linee guida DSA 12/07/2011).
"È opportuno ribadire che, in ogni caso, tutte queste iniziative hanno lo scopo di offrire maggiori opportunità formative attraverso la flessibilità dei percorsi, non certo di abbassare i livelli di apprendimento." (Nota MIUR n. 2563 del 22/11/2013)

12.3 Alunni con altri Disturbi evolutivi certificati

Se non c'è certificazione ai sensi della L. 104/92 o della L.170/10, decide il CdC/Team Docente, indipendentemente dalla richiesta dei genitori:
"Si ribadisce che, anche in presenza di richieste dei genitori accompagnate da diagnosi che però non hanno dato diritto alla certificazione di disabilità o di DSA, il Consiglio di Classe è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un Piano Didattico Personalizzato".
"In ultima analisi, (…), nel caso di difficoltà non meglio specificate, soltanto qualora nell'ambito del Consiglio di Classe (…) si concordi di valutare l'efficacia di strumenti specifici questo potrà comportare l'adozione e quindi la compilazione di un Piano Didattico Personalizzato, con eventuali strumenti compensativi e/o misure dispensative".

Salvaguardia degli obiettivi di apprendimento

"È opportuno ribadire che, in ogni caso, tutte queste iniziative hanno lo scopo di offrire maggiori opportunità formative attraverso la flessibilità dei percorsi, non certo di abbassare i livelli di apprendimento".
"Il Piano Didattico Personalizzato va quindi inteso come uno strumento in più per curvare la metodologia alle esigenze dell'alunno, o meglio alla sua persona, rimettendo alla esclusiva discrezionalità dei docenti la decisione in ordine alle scelte didattiche, ai percorsi da seguire ed alle modalità di valutazione".

IN CONCLUSIONE

- se c'è una CERTIFICAZIONE (L. 104/92 o L.170/10), l'alunno gode di un DIRITTO ad una serie di agevolazioni che non si possono violare in alcun modo;
- se c'è solo una DIAGNOSI di disturbo o di patologia o una segnalazione di DISAGIO, allora è il CdC/Team docente che decide cosa fare e come farlo.

È il CdC/Team Docente che valuta se e quali bisogni educativi speciali abbia l'alunno e anche quali documentazioni eventualmente richiedere per valutare la situazione (l'importante è che la decisione venga verbalizzata e motivata; copia della decisione dovrà essere trasmessa al docente Funzione Strumentale per l'Inclusione degli alunni con altri BES per gli adempimenti di rito).
Nell'ambito del percorso di continuità didattica interno all'Istituto, i consigli di classe del primo anno della scuola secondaria di primo grado non potranno prescindere dai Piani Didattici Personalizzati elaborati dai docenti della scuola primaria, che di norma, saranno confermati in via provvisoria anche per la scuola secondaria; qualora il consiglio di classe decida motivatamente di non confermarli, la decisione dovrà essere verbalizzata e motivata; copia della decisione dovrà essere trasmessa al docente Funzione Strumentale per l'inclusione degli alunni con altri BES per gli adempimenti di rito.

Per quanto riguarda le fasi del progetto di integrazione e le modalità dell'intervento didattico, si rimanda ai paragrafi 12.2 relativi all'accoglienza e all'integrazione degli alunni con D.S.A. Si precisa che per gli alunni che fanno parte di questa categoria di BES la scuola:

- avrà cura di monitorare l'efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il tempo strettamente necessario;
- applicherà in forma transitoria strumenti compensativi e misure dispensative (a differenza delle situazioni di disturbo documentate da certificazione), in modo attinente gli aspetti didattici ritenuti necessari, privilegiando in forma maggiormente continuativa strategie educative e didattiche personalizzate;
- in merito allo svolgimento degli esami di Stato non è prevista alcuna misura dispensativa, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal Piano Didattico Personalizzato.

12.4 Alunni in situazione di svantaggio socio-economico e culturale

La decisione di predisporre un PDP è solo del Consiglio di Classe o Team Docente.
Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di Classe o Team Docente motiverà opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche e valuterà la possibilità di attivare un PDP, previo confronto con la famiglia.
Il percorso personalizzato avrà una durata non superiore all'anno scolastico e la sua adozione ha lo scopo di favorire il successo scolastico dell'alunno ma non di garantirlo.
Le scuole possono avvalersi per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010 8 e DM 5699/2011) meglio descritte nelle allegate Linee Guida.

Per quanto riguarda le fasi del progetto di integrazione e le modalità dell'intervento didattico, si rimanda ai paragrafi 12.2 relativi agli alunni con D.S.A. Si precisa che per gli alunni che fanno parte

di questa categoria di BES la scuola:

- avrà cura di monitorare l'efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il tempo strettamente necessario;
- applicherà in forma transitoria strumenti compensativi e misure dispensative (a differenza delle situazioni di disturbo documentate da certificazione), in modo attinente gli aspetti didattici ritenuti necessari, privilegiando in forma maggiormente continuativa strategie educative e didattiche personalizzate;
- per lo svolgimento degli esami di Stato o delle rilevazioni annuali degli apprendimenti si segnala che, ad oggi, non è previsto l'uso di misure compensative e dispensative per alunni con BES senza certificazione.

12.5 Alunni in situazione di svantaggio linguistico

La decisione di predisporre un PDP è solo del Consiglio di Classe/Team Docente, il quale motiverà opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche e valuterà la possibilità di attivare un PDP, previo confronto con la famiglia. Il percorso personalizzato avrà una durata non superiore all'anno scolastico e la sua adozione ha lo scopo di favorire il successo scolastico dell'alunno ma non di garantirlo.
Le scuole possono avvalersi per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010 8 e DM 5699/2011) meglio descritte nelle allegate Linee Guida.

Per quanto riguarda le fasi del progetto di integrazione e le modalità dell'intervento didattico, si rimanda ai paragrafi 12.2 relativi agli alunni con D.S.A. Si precisa che per gli alunni che fanno parte di questa categoria di BES la scuola:

- avrà cura di monitorare l'efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il tempo strettamente necessario;
- applicherà in forma transitoria strumenti compensativi e misure dispensative (a differenza delle situazioni di disturbo documentate da certificazione), in modo attinente gli aspetti didattici ritenuti necessari, privilegiando in forma maggiormente continuativa strategie educative e didattiche personalizzate;
- per lo svolgimento degli esami di Stato o delle rilevazioni annuali degli apprendimenti si segnala che, ad oggi, non è previsto l'uso di misure compensative e dispensative per alunni con BES senza certificazione.

IL LABORATORIO DI ITALIANO L2

Qualora il Consiglio di Classe/Team Docente lo ritenga opportuno e dietro autorizzazione delle famiglie degli alunni, la scuola può promuovere la realizzazione di un Laboratorio di italiano L2: "Lo studio della lingua italiana deve essere inserito nella quotidianità dell'apprendimento e della vita scolastica degli alunni stranieri, con attività di laboratorio linguistico e con percorsi e strumenti per l'insegnamento intensivo dell'italiano" (C.M. n. 24 del 1 marzo 2006).

Il Laboratorio è attivato all'interno della scuola, o in rete con altre istituzioni scolastiche del territorio, ed è gestito da docenti che abbiano esperienza/competenze nell'insegnamento di Italiano L2, affiancati, quando possibile, da facilitatori linguistici esterni.

VALUTAZIONE

In generale, l'alunno non italofono o non ancora sufficientemente italofono non è incompetente su tutto. Egli si trova, per qualche tempo, in una situazione in cui non ha le parole per comunicare in italiano le sue competenze.
Salvo i casi di coloro che non hanno frequentato la scuola nei paesi di origine o hanno avuto percorsi assai carenti e limitati, la maggior parte degli alunni stranieri neo arrivati ha una storia scolastica e possiede competenze, abilità e conoscenze talvolta simili a quelle richieste agli alunni italiani di pari classe, tal altra diverse, in alcuni ambiti disciplinari possono essere addirittura migliori, in altri più carenti. Tutti presentano una incompetenza linguistica che, essendo provvisoria e temporanea, va rimossa (con il laboratorio di italiano L2 o i gruppi di studio). La valutazione non può che tenere conto di ciò.

Durante la fase di **avvio allo studio (entro i primi due anni dall'ingresso in Italia)**, la valutazione sarà prevalentemente di tipo formativo e riguarderà:
- la progressiva conoscenza della lingua italiana, fino al raggiungimento di un livello A2/B1; tale raggiungimento completa la fase dell'accoglienza;
- il livello di partenza dell'alunno, il processo di conoscenza, la motivazione, l'impegno e le sue potenzialità di apprendimento.

In questa fase, per le valutazioni periodiche il Consiglio di Classe/Team Docente, dopo aver preso in esame gli elementi sopra indicati, potrà esprimere, in ogni singola disciplina, una valutazione del tipo: *"La valutazione non viene espressa in quanto l'alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana*".

Nella successiva fase di **accompagnamento allo studio (durata variabile dai due ai cinque anni)**, la valutazione avverrà secondo quanto previsto dal comma 9, art. 1 del Regolamento sulla valutazione DPR 122/2099 e tenuto conto del progetto di accompagnamento allo studio, basato sulla semplificazione e facilitazione compiuta dai docenti del CdC/Team Docente.

13. ALLEGATO AL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA ALUNNI BES ACCESSO IN CLASSE DI SPECIALISTI/TERAPISTI IN ORARIO CURRICULARE

Approvato con Delibera n. 19 nella seduta del Consiglio di Istituto del 22/05/2024

PREMESSA

L'Istituto consente gli accessi in classe di specialisti/terapisti (pubblici e privati) per le osservazioni e il supporto agli alunni presenti nell'Istituto Comprensivo di Saonara, al fine di garantire un migliore perseguimento del percorso formativo-didattico ed educativo degli alunni coinvolti e dare continuità

alla diagnosi e alla presa in carico, attraverso la messa in rete delle figure professionali di riferimento dell'alunno/a e della sua famiglia. È necessario quindi costruire una solida collaborazione fra le parti interessate, basata su buone pratiche e prassi ben definite, da tenere sempre presenti nei rapporti tra gli operatori sanitari, sociali, educatori, famiglie e Scuola.
Il presente protocollo ha validità nel tempo e integra il Protocollo Accoglienza Alunni BES, in connessione con il Piano Inclusione.
L'elaborazione di un documento che riguarda le buone prassi nasce dall'esigenza di individuare modalità e strumenti per la rilevazione e la gestione comune di determinate situazioni di disabilità e disagio in generale, in linea con le norme e le indicazioni legislative nazionali di riferimento.
Tale documento, condiviso dagli Insegnanti e da tutti gli attori del processo di inclusione, risponde alle necessità di facilitare e allo stesso tempo di regolamentare i rapporti tra la Scuola e gli specialisti/terapisti.

Art. 1 Accesso di specialisti e terapisti indicati dalle famiglie

È possibile far accedere in classe un professionista specializzato nelle problematiche di apprendimento, comportamentali e psicologiche a seguito della richiesta presentata dai genitori dell'alunno interessato. Il professionista, che dovrà essere coperto da personale polizza assicurativa, da presentare all'istituzione scolastica, è tenuto a limitarsi all'osservazione degli elementi concordati, rispettando la privacy degli alunni presenti in classe. Inoltre, è tenuto a proporre al Dirigente Scolastico una progettualità di cui chiede condivisione e approvazione da parte del team docenti o consiglio di classe. Le attività di osservazione dovranno avvenire nelle modalità più discrete possibili, al fine di non interferire nel regolare svolgimento delle lezioni.
Nella condivisione delle azioni previste dal progetto, restano salvi:
- i ruoli contrattuali dei docenti della istituzione scolastica in riferimento alle loro competenze e specializzazioni;
- l'obbligo dei docenti di riferirsi, nell'operato professionale, esclusivamente, ai documenti vigenti nella scuola: PTOF, Piano per l'Inclusione, PEI, Programmazione di classe.

Il docente di classe, in ogni caso, non può applicare "alcuna terapia" così come previsto dal CCNL.
L'osservazione degli interventi di specialisti esterni non è finalizzata ad applicare terapia al momento ma unicamente a rilevare informazioni o elementi utili per il PEI o il Piano Didattico Personalizzato.
Il progetto dello specialista dovrà contenere le seguenti indicazioni:
- destinatario;
- motivazione dettagliata dell'osservazione;
- finalità;
- obiettivi,
- eventuale integrazione con il PEI/PDP;
- modalità dell'osservazione;
- durata del percorso (inizio e fine);
- giorno ed orario di accesso/i;
- garanzia di flessibilità organizzativa;
- interventi;
- strumenti;
- spazi.

Il progetto dello specialista dovrà essere approvato e sottoscritto dal Team docenti o Consiglio di Classe (i genitori sottoscrivono già la richiesta e si adeguano a quanto deciso dal team).

Art. 2 Normativa sul trattamento dei dati personali

In relazione a quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 e dal Codice privacy il professionista opererà quale autonomo titolare del trattamento per i dati personali, anche di natura particolare (dati sensibili) o giudiziaria, raccolti nello svolgimento della propria attività professionale. L'istituto garantirà la sua collaborazione nella organizzazione delle attività e per la redazione di un'informativa rivolta agli insegnanti ed ai genitori degli alunni presenti nel gruppo classe. Il professionista dovrà limitare la sua attività di osservazione all'alunno per il quale i genitori hanno avanzato la richiesta del suo intervento osservativo ed in alcun modo potrà estendersi ad altri alunni senza che venga informata la scuola e venga eventualmente acquisito il consenso dei genitori di altri alunni interessati. Analogamente l'analisi non potrà estendersi ai docenti senza che questi siano informati ed abbiano espresso il relativo consenso al trattamento.

Art. 3 Interventi di osservazione o di supporto all'alunno

Azioni da mettere in atto:

a) Richiesta da parte dei genitori per l'accesso dello specialista/terapista, da presentare agli Uffici della Segreteria didattica (Modulo 1);
b) Consegna alla Scuola della documentazione del professionista: progetto (Modulo 2), dichiarazione di impegno alla riservatezza (Modulo 3), dichiarazione sostituiva del certificato generale del casellario giudiziale (Modulo 4), polizza assicurativa (a cura della famiglia), curriculum vitae (a cura dello spescialista). Il professionista opera come titolare del trattamento e potrà valutare autonomamente i contenuti del progetto di osservazione da presentare inserendo le informazioni che possono essere utili alla scuola per lo svolgimento delle attività di propria competenza ed eventualmente omettendo dati ed informazioni sensibili non significative per le attività didattico/formative e di sostegno all'alunno. Nel caso di firma autografa della richiesta del professionista dovrà essere allegato documento di identità in corso di validità del medesimo (non necessario se la richiesta è presentata con documento informatico firmato digitalmente).

Il Dirigente Scolastico acquisita la documentazione, espresso il parere favorevole e ottenuta l'approvazione del team docente o consiglio di classe procederà all'autorizzazione definitiva in forma scritta, che sarà comunicata alle parti interessate, tramite gli Uffici di Segreteria.